



*Bracconaggio,  
furto venatorio  
e  
maltrattamento*

20 novembre

2013

La fauna selvatica da un punto di vista normativo ha oggi una duplice natura, quella di patrimonio indisponibile dello Stato alla luce della legge 157 del 1992 (art 1 e ss) e quella di animale, penalmente tutelato alla luce della legge 189 del 2004 da maltrattamenti 'ingiustificati'.

Il commento  
di Carla  
Campanaro,  
avvocato,  
responsabile  
Ufficio Legale  
LAV

## ***Bracconaggio, furto venatorio e maltrattamento***

Tribunale di Varese sentenza n 1528 del 20 novembre 2013

a cura di avv Carla Campanaro

Con la sentenza in esame il Tribunale di Varese condanna in applicazione della richiesta della pena tra le parti l'imputato trovato a impossessarsi indebitamente di avifauna dagli operatori di polizia giudiziaria a sei mesi di reclusione e 300 euro di multa.

Da un punto di vista delle pene accessorie, interessante notare come seppur si verta in tema di applicazione di pena richiesta dalle parti che come è noto all'art 445 c.p.p. prevede l'inapplicabilità di misure accessorie ad eccezione della confisca nei casi previsti dall'art 240 c.p., la sentenza ordina comunque la **confisca e la successiva liberazione degli uccelli** *'previa cura e ricollocazione'*, in base evidentemente all'art 240 c.p. comma 2 che dispone che è sempre ordinata la confisca delle cose la cui 'detenzione' comporti reato, come nel caso di specie, dove appunto l'avifauna per sua natura è patrimonio indisponibile dello Stato (art 1 legge 157 del 1992) per cui ne è vietata l'apprensione nonché detenzione se non nei modi e nelle forme prescritte dalla legge quadro di riferimento legge 157 del 1992. Importante anche l'inciso *'previa cura e ricollocazione'* che, sulla base della natura *'sui generis'* del bene confiscato, ovvero essere senziente con proprie necessità etologiche tutelate penalmente (legge 189 del 2004), detta precise regole agli operatori nella gestione dell'attuazione della misura accessoria ablativa.

Per quanto riguarda le imputazioni cui si è arrivati a condanna, ovvero **art 624 'furto' e 625 c.p. 'circostanze aggravanti' comma 2 e 7 nonché art 544 ter 'maltrattamento' ed art 727 c.p. secondo comma 'detenzione in condizioni incompatibili'**, emerge *ictu oculi* la duplice natura del bene giuridico tutelato. La fauna selvatica infatti da un punto di vista normativo ha oggi una duplice natura, quella di patrimonio indisponibile dello Stato alla luce della legge 157 del 1992 (art 1 e ss) e quella di animale, penalmente tutelato alla luce della legge 189 del 2004 da maltrattamenti 'ingiustificati'.

Pertanto **Pillecita apprensione di fauna selvatica**, nel caso di specie avifauna anche protetta', **comporta l'integrazione di entrambi i delitti**, anche nella forma del tentativo, come da imputazione in atti.

Nel dettaglio, la condanna è intervenuta infatti per la violazione degli art.li,56 624 e 625 c.p. comma 2 e 7 perché *'posizionando cinque reti di uccellazione in esercizio di cattura nonché collocando nel medesimo luogo tre uccelli a fare da richiamo vivo nonché richiami registrati diffusi commetteva atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di uccelli in libertà, alcuni anche protetti, con le aggravanti di aver tentato il reato con mezzi fraudolenti utilizzando metodi vietati, di*

*aver tentato il reato su uccelli selvatici costituenti patrimonio indisponibile dello stato', per il delitto di cui agli art.li 624 e 625 c.p. perché 'in più occasioni e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso con le modalità di uccellazione descritte nel capo precedente si impossessava di 39 uccelli selvatici' il tutto con le medesime aggravanti del comma precedente, ma anche per il delitto di maltrattamento (art 544 ter c.p. I comma ) in quanto era accertato che dall'impossessamento indebito venivano **cagionate lesioni agli animali nonché erano sottoposti a comportamenti insopportabili con la loro natura** (cfr 'li sottoponeva a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche tanto che alcuni di essi si spezzavano le ali che sanguinavano copiosamente o perdevano la coda, inoltre collocava i tre richiami vivi in gabbiette esposte alle intemperie e prive di riparo alcuno') e per il reato di cui all'art 727 c.p. perché dopo essersi impossessato degli uccelli 'li deteneva in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze ingabbiandoli in anguste gabbiette dove il guano si accumulava e dove le bestiole potevano a malapena muoversi'.*

In ultimo vi era condanna anche per il reato di cui all'art 650 perché durante le operazioni di sequestro degli animali procedeva alla liberazione di un merlo da lui catturato, *in tal modo non ottemperando ad un ordine dettatogli per motivi di giustizia* e dell'art 30 lett b e 2lett c della legge 157 del 1992 perché deteneva specie protette.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'art 624 ossia del delitto di furto alla illecita apprensione di fauna selvatica, quest'ultima va letta in combinato disposto con l'art 1 della legge 157 del 1992 che testualmente prevede che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato (« la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale »).

La legge citata esclude l'applicabilità del furto esclusivamente in relazione ai casi specificamente previsti dagli artt. 30 (Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli artt. 624, 625, 626 del codice penale ) e 31 ovvero ai casi in cui l'illecita apprensione sia attuata da soggetti muniti di licenza venatoria, casi che non esauriscono tutti quelli di apprensione della fauna da ritenersi vietati in base ad altri precetti contenuti nella legge stessa. Pertanto, come pure dimostrato dalla sentenza in esame, il «furto venatorio» è pienamente applicabile con riferimento all'apprensione di fauna selvatica da parte di soggetto non munito di licenza, come del resto confermato dalla Suprema Corte (sentenza 34352/04 della IV Sez. pen. Corte di Cassazione) che riconferma la già citata esclusione del furto "venatorio" ai casi riguardanti il cacciatore munito di licenza e che caccia di frodo, ma la ravvisa per il bracconiere senza licenza, confermando la condanna degli imputati per concorso in furto ai danni del Parco Nazionale del Gran Paradiso (cfr inoltre Sentenza n. 158/06 del G.U.P. di Chiavari del 17/10/2006 (depositata il 25/11/2006), Gudice: A. Galli, imputato ammesso al patteggiamento: A.G., con condanna del cacciatore di frodo e confisca dell'arma.)

A tale delitto si correla in concorso formale, secondo il Tribunale di Varese con la sentenza in commento, il delitto di maltrattamento, per la duplice natura del bene passivo del reato, cioè l'avifauna intesa quale 'animale'.

Sul punto vale la pena rilevare che per quanto riguarda la nozione di *'sottoposizione a comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche'* di cui all'art 544 ter c.p. I comma la Terza Sezione<sup>1</sup> ha chiarito che l'analisi letterale di tale periodo comporta, a ben considerare, che la nozione di "insopportabilità", lungi, ovviamente, dal potere essere interpretata con riferimento a criteri di gradazione tipici della natura umana, vada invece rapportata, stante la stretta connessione emergente, alle caratteristiche etologiche dell'animale senza che si possa pretendere che la stessa debba necessariamente conseguire a comportamenti che travalichino, sovrastandole ed annullandole, le capacità "fisiche" dell'animale; se, infatti, così fosse, si finirebbe, tra l'altro, per attribuire al concetto di "comportamenti" un significato sostanzialmente coincidente con quello di "fatiche" quando invece, come reso evidente dalla norma, il legislatore ha utilizzato entrambi i concetti, attribuendo a ciascuno un significato proprio ed autonomo. Se quindi è necessario attribuire alla nozione di "comportamenti" un significato che, da un lato, deve essere raccordato alle caratteristiche etologiche della specie, animale e dall'altro non si esaurisca in quello di "fatiche", **la nozione di "insopportabilità" deve arrivare a ricomprendere nel proprio perimetro anche quelle condotte che, come quelle descritte nel capo di imputazione, siano insopportabili nel senso di una evidente e conclamata incompatibilità delle stesse con il "comportamento animale" della specie di riferimento come ricostruito dalle scienze naturali**, in tal senso dovendo infatti intendersi il concetto di caratteristiche etologiche impiegato dalla norma.

Ebbene nella condotta di impossessamento e cattura di animali altrimenti per propria natura ed etologia destinati ad essere liberi, con tanto di conseguenti lesioni correlate dettate da tale illecita attività non può che ritenersi integrato il delitto in questione.

Analogamente il Tribunale ha accertato l'integrazione dell'art 727 c.p. per l'uso dei richiami vivi, perché dopo essersi impossessato degli uccelli *'li deteneva in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze ingabbiandoli in anguste gabbiette dove il guano si accumulava e dove le bestiole potevano a malapena muoversi'*.

Tale interpretazione segue il costante orientamento della Corte di Cassazione in materia, che proprio da ultimo ha sottolineato come ( Cassazione penale Sezione III n. 2341 del 17 gennaio 2013) ***'alla luce del notorio nulla più dell'assoluta impossibilità di volo è incompatibile con la natura degli uccelli'*** e quindi il detenere uccelli in gabbie anguste pieni di escrementi, integra reato, giacché in ambito venatorio non tutte le offese

---

<sup>1</sup> Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 13 dicembre 2012 – 7 febbraio 2013, n. 5979

sono giustificate, ma solo quelle espressamente previste e scriminate dalla legge speciale, in questo caso legge sulla disciplina venatoria (legge n. 157 del 1992). Tale principio era già stato ampiamente ribadito con sentenza n. 46784 della Terza Sezione (21/12/2005,) in merito al rapporto tra i delitti contro il sentimento per gli animali e l'esimente dell'esercizio di un diritto ex art. 51 c.p. L'uso di richiami vivi, stando alle parole del Supremo Consesso, è vietato non solo nelle ipotesi previste dall'art. 21 della legge 11/2/1992 n. 157, ma anche quando viene attuato con modalità incompatibili con la natura dell'animale, essendo possibile l'applicazione delle disposizioni dell'art. 544 ter c.p.e seguenti quando la condotta, pur non essendo vietata esplicitamente dalla legge speciale, non rientra neppure tra quelle consentite, come nel caso di specie.

In conclusione, sulla base di quanto esposto, il Tribunale di Varese con l'interessante sentenza in commento interviene a chiarire il quadro di reati correlati al purtroppo assai diffuso fenomeno del bracconaggio nei boschi e nelle campagne italiane, che necessita di sempre maggiore sinergia tra operatori di polizia giudiziaria, guardie ambientali e procure per la repressione di tali illeciti e la sostanziale tutela degli animali coinvolti.

---